

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 febbraio 2005

al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni del Banco de Portugal

(BCE/2005/3)

(2005/C 50/06)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la nomina della società PricewaterhouseCoopers – Auditores e Consultores, Lda. quale revisore esterno del Banco de Portugal con propria Decisione 1999/70/CE del 25 gennaio 1999 relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali <sup>(1)</sup>.
- (3) In conformità di una recente modifica nella legislazione portoghese, la revisione dei conti deve ora essere compiuta esclusivamente da *revisores oficiais de contas* (revisori ufficiali dei conti). Di conseguenza, il Banco de Portugal ritiene opportuno sostituire la società Pricewa-

terhouseCoopers – Auditores e Consultores, Lda. con la società PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. in quanto la prima non presenta lo status di revisore ufficiale dei conti. La BCE non ha obiezioni a tale modifica.

- (4) Non è prevista alcuna modifica alla durata del mandato dei revisori esterni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la società PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. quale revisore esterno del Banco de Portugal a partire dall'esercizio finanziario 2004, per un periodo di un anno, rinnovabile.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 febbraio 2005.

*Il Presidente della BCE*  
Jean-Claude TRICHET

---

<sup>(1)</sup> GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione come da ultimo modificata dalla Decisione 2004/651/CE (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 23).